



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino**

IL PIANO DEL CONSUMATORE E LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE TRA PRESENTE E FUTURO

Corso di Formazione per Gestori della Crisi

Il Giornata – 19 Giugno 2019 - ore 14.00:18.00

*Dott. Gian Marco Boccanera
Dottore commercialista in Roma*





❖ NORMATIVA di RIFERIMENTO:

Legge n. 3 del 27.01.2012, come modificata dal D.L. n.179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, ed attualmente vigente. In attesa di piena entrata in vigore della Riforma portata dal **nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (Dlgs in attuazione d/Legge Delega n.155 del 19.10.2017, Riforma «Rordorf») come disciplinato dal recente **D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019**, pubblicato in G.U. del 14 febbraio 2019 n. 38 che è entrato in vigore in modo differenziato il **16 marzo 2019** (*in minima parte*) e che entrerà definitivamente in vigore il **15 agosto 2020** (*in maggior parte*).



❖ FINALITA' della attuale normativa:

Agevolare la composizione NEGOZIALE e assistita della Crisi (*Accordo con creditori*), oppure agevolare la composizione GIURISDIZIONALE della Crisi in presenza di situazioni di meritevole tutela (*Piano del Consumatore*) o in caso residuale di devoluzione di tutti i beni (*Liquidazione del Patrimonio*).



❖ SOSTITUZIONE IN CORSA DELLA NORMATIVA

Fino al 15 agosto 2020 tutte le Crisi da Sovraindebitamento, compreso l'accordo con i Creditori, saranno disciplinate dalla **Legge 3/2012**, successivamente saranno disciplinate dal **Nuovo Codice d/Crisi e d/Insolvenza Dlgs 14/2019** (391 artt.)



diventerà

Piano del Consumatore → Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Accordo con i Creditori → Concordato Minore

Liquidazione del Patrimonio → Liquidazione controllata del
sovraindebitato



❖ DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO nel Piano del Consumatore: (Legge 3/2012 art.6 co.2)

per «sovraindebitamento» *si intende*:

«la situazione di perdurante squilibrio

tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;»

Ottica oggettiva: sovraindebitamento come manifestazione e fenomeno di squilibrio.

per «consumatore» *si intende*:

«Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopie estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Ottica soggettiva: sovraindebitamento in capo al (solo) consumatore, persona fisica.





❖ FINALITA' della LEGGE 3/2012: (c.d. Legge «anti-suicidi») (Legge 3/2012 art.6 co.1)

#scopoSociale #tutelaParteDebole #meritevolezza

«Al fine di **PORRE RIMEDIO alle situazioni di sovraindebitamento** non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.

Con le medesime finalità, **il consumatore** può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8»



❖ DISCIPLINA del PIANO del CONSUMATORE nella LEGGE 3/2012 (Articoli di riferimento)

- ✓ **Art 6:** Finalità e Definizioni; →
- ✓ **Art 7:** Presupposti di ammissibilità; →
- ✓ **Art 8** Contenuto dell'accordo o del Piano del Consumatore; →
- ✓ **Art 9:** Deposito della proposta; →
- ✓ Art 12 bis: Procedimento di omologazione d/Piano d/Consumatore;
- ✓ Art 12 ter: Effetti dell'omologazione del Piano del Consumatore;
- ✓ Art 13: Esecuzione dell'accordo o del Piano del Consumatore;
- ✓ Art 14 bis: Revoca e cessazione d/effetti del Piano del Consumatore;
- ✓ **Art 14 quater:** Conversione d/proc. di Composizione in Liquidazione;
- ✓ **Art 14 terdecies:** Esdebitazione; (comune solo se persona fisica).....
- ✓ **Art 15:** Organismi di composizione della Crisi;.....
- ✓ **Art 16:** Sanzioni.....

**Disposizioni
COMUNI anche
all' Accordo
con i Creditori**



❖ VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' (art 7 co.1 e **1bis** Legge 3/2012)

- 1) Esistenza dello Stato di sovraindebitamento;
- 2) Ausilio degli Organismi Composizione Crisi competenti per territorio (OCC);
- 3) Possibilità di allestire un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un PIANO che:
 - a) assicuri regolare pagamento di TUTTI i crediti impignorabili ex art. 545 cpc;
 - b) preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche in classi;
 - c) Indichi eventuali garanzie (proprie o di terzi);
 - d) Può prevedere anche falcidia su crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, solo se l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio non ne assicuri un superiore pagamento, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato (fattispecie di convenienza da attestare da OCC).



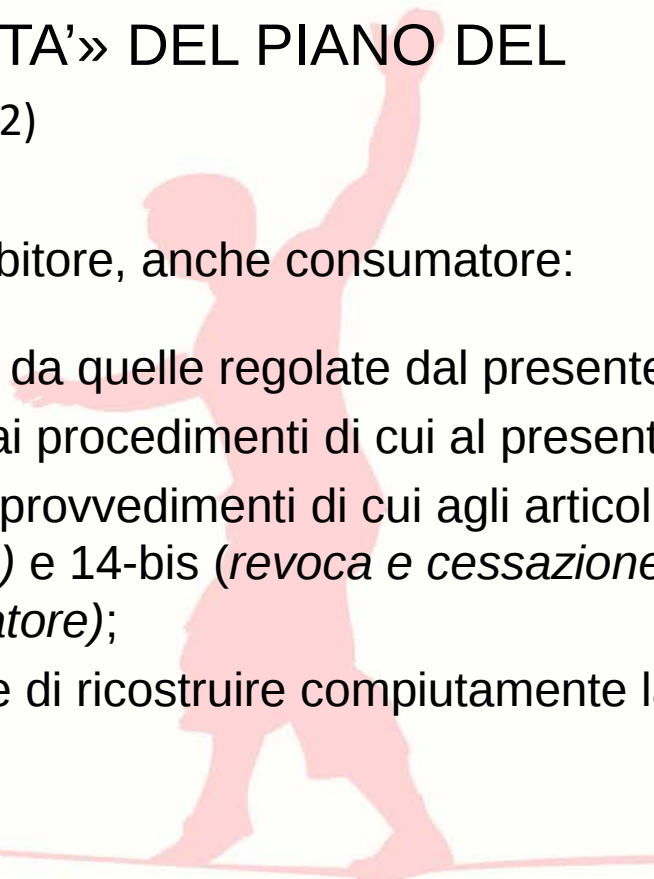
**N.B.: il CONSUMATORE può presentare il Piano d/Consumatore ma anche l' Accordo con i Creditori !
.... (Art 1 bis)Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1.....**



❖ IMPEDIMENTI ALLA «AMMISSIBILITA'» DEL PIANO DEL CONSUMATORE (Art 7 co. 2 Legge 3/2012)

«La proposta **non e' ammissibile** quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 (*impugnazione e risoluzione dell'accordo, n.d.r.*) e 14-bis (*revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore*);
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.





❖ COSA E' CONCORDABILE CON I CREDITORI

(Art 8 Legge 3/2012) il contenuto del Piano del Consumatore o Accordo

#disposizioneComune



La proposta di accordo o di *Piano del Consumatore* prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti **attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del *Piano del Consumatore*, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità'.

Il Piano del Consumatore *PUO' PREVEDERE* una MORATORIA FINO ad 1 ANNO dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui cui insiste la causa di prelazione.



❖ CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(Art 9 Legge 3/2012) Deposito della Proposta (1di3)

#disposizioneComune

La proposta di *Piano del Consumatore* si deposita presso il Tribunale del luogo ove il consumatore ha la sua residenza.

L'OCC, contestualmente al deposito in Tribunale, deve presentare entro 3 gg la proposta di Piano all'Agente d/Riscossione, e agli Uffici fiscali anche presso gli Enti Locali, contenente la «ricostruzione della sua posizione fiscale» e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

ATTENZIONE: la proposta va corredata da un insieme di documentazione obbligatoria, pena l'inammissibilità. ➔





❖ CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

DOCUMENTAZIONE a CORREDO della proposta di Accordo

COSA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE (Art 9 Legge 3/2012) Deposito della Proposta (2di3)

#disposizioneComune

INSIEME alla proposta devono essere depositati in Tribunale:

1. ELENCO di TUTTI I CREDITORI con indicazione delle somme dovute;
2. ELENCO di TUTTI I BENI del debitore;
3. ELENCO di TUTTI gli ATTI di DISPOSIZIONE compiuti dal deb negli ultimi 5 anni;
4. DICHIARAZIONI dei REDDITI degli ultimi 3 anni;
5. ATTESTAZIONE dei Gestori d/Crisi sulla FATTIBILITA' del Piano Consumatore;
6. ELENCO spese correnti di mantenimento debitore e sua Famiglia;
7. Composizione del NUCLEO FAMILIARE;
8. Certificato di Stato di Famiglia;
9. RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dei Gestori della Crisi (con contenuto obbligatorio)

Il Giudice può concedere TERMINE PERENTORIO di 15 gg per integrazioni proposta o deposito nuovi doc.

Il deposito della proposta di Piano del Consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli INTERESSI CONVENZIONALI o LEGALI, a meno che ci siano crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli art. 2749, 2788 e **2855**, co2 e 3, cod. civ.



❖ CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

(Art 9 Legge 3/2012) Deposito della Proposta (3di3)

#disposizioneComune

La **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dei Gestori d/Crisi** (con contenuto obbligatorio)

DEVE CONTENERE:

1. INDICAZIONE d/CAUSE di Indebitamento e della diligenza del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. ESPOSIZIONE d/RAGIONI dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. RESOCONTO della SOLVIBILITA' del consumatore negli ultimi 5 anni;
4. INDICAZIONE dell'eventuale esistenza di atti del debitore IMPUGNATI dai creditori;
5. GIUDIZIO sulla COMPLETEZZA ed ATTENDIBILITA' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



❖ OMOLOGAZIONE del PIANO del CONSUMATORE (1 di 2)

(Art 12 bis Legge 3/2012) #accogliabilità #paletti #condizioni #meritevolezza

Il Giudice può OMOLOGARE il piano del Consumatore, **alle seguenti condizioni:**

- I. Se la proposta soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7,8 e 9;
- II. Se ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori;
- III. Se ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità d/stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art 7 co.1. 3° periodo (= IVA e ritenute);
- IV. Se ha risolto ogni altra contestazione, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti;
- V. Se ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- VI. Se ha escluso che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito NON PROPORZIONATO alle proprie capacità patrimoniali.
- VII. Quando, seppur in presenza di contestazioni da parte di un creditore o altro interessato, il Giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto tramite l'esecuzione del Piano in misura NON INFERIORE alla alternativa liquidatoria.



❖ OMOLOGAZIONE del PIANO del CONSUMATORE (2 di 2)

(Art 12 bis Legge 3/2012) #accogliabilità #paletti #condizioni

Verificate tutte le condizioni di ammissibilità, Il Giudice fissa *immediatamente* con decreto l'UDIENZA, disponendo a cura dell' OCC la comunicazione almeno 30 gg prima A TUTTI I CREDITORI della proposta e del decreto di apertura della procedura.

- Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata (pignoramenti) potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
- Dopo l'udienza di apertura della procedura, il Giudice valuta le definitive condizioni di accogliabilità e **OMOLOGA il piano**, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.
- Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell' OCC.



❖ COSA SUCCEDE CON L'OMOLOGAZIONE Del PIANO del CONSUMATORE

(Art 12 ter Legge 3/2012) #bloccoAzioniEsecutive #coobbligati #fideiussori

Dalla DATA di OMOLOGAZIONE del Piano del Consumatore CONSEGUE che:

1. I CREDITORI (con causa o titolo anteriore) NON POSSONO INIZIARE né PROSEGUIRE azioni esecutive individuali;
2. I CREDITORI (con causa o titolo anteriore) NON POSSONO INIZIARE né PROSEGUIRE azioni cautelari né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del Consumatore sovraindeb.;
3. Il Piano Omologato è OBBLIGATORIO per tutti i creditori anteriori al decreto di omologa ex art 12 bis co.3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del Piano;
4. Sono salvi, e NON pregiudicati dall'omologazione del Piano, i diritti dei creditori nei confronti dei COOBBLIGATI, FIDEIUSSORI del debitore ed OBBLIGATI in via di REGRESSO;
5. Gli EFFETTI di cui al n.1 e n.2 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art 7 co.1, 3° periodo (= IVA e ritenute).



❖ COME SI ESEGUE il PIANO del CONSUMATORE

(Art 13 Legge 3/2012) Esecuzione del Piano del Consumatore (1di2)

Dopo l' OMOLOGAZIONE, il Piano del Consumatore si esegue così:

- A. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati BENI PIGNORATI oppure se è previsto dal Piano del Consumatore, il Giudice su proposta OCC nomina un liquidatore (che abbia i requisiti per la nomina a curatore ex art 28 LF);
- B. OCC risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'Accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso (ipotesi che sembrerebbe esclusa per il Piano del Consumatore, poiché non espressamente menzionato dal legislatore, in base al principio del: «quod voluit dixit, quod noluit tacuit»)
- C. Il Giudice ordina la cancellazione delle Trascrizioni e Iscrizioni pregiudizievoli (pignoramento ed ipoteche) nonché di ogni altro vincolo, compreso il decreto di omologa del Piano ex art 12 bis co.3 e la cessazione di ogni altra pubblicità;



❖ COME SI ESEGUE il PIANO del CONSUMATORE

(Art 13 Legge 3/2012) Esecuzione del Piano del Consumatore (2di2)

Dopo l' OMOLOGAZIONE, il Piano del Consumatore si esegue così:

- D. I PAGAMENTI e gli atti dispositivi di beni in VIOLAZIONE del Piano del Consumatore sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del Decreto di omologa del Piano;
- E. I crediti di procedura (= crediti prededucibili) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione del ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per quanto destinato ai creditori garantiti.
- F. Se l' ESECUZIONE del Piano del Consumatore diviene IMPOSSIBILE per ragioni non imputabili al debitore, egli può MODIFICARE la proposta con l'ausilio dell' OCC.



- ❖ **CRITICITA' RISCONTRATE SUL CAMPO DAL GESTORE d/CRISI e SOLUZIONI OPERATIVE:** (1 di 2)
 - 1) STABILIRE una soglia accettabile di offerta ai creditori e NON aderire alla strategia del miglioramento della proposta «step-a-step»** (allungamento procedura, moltiplicazione delle attività del gestore, inefficienze di sistema, etc.)
 - 2) RISPETTARE la «par condicio creditorum» e le cause legittime di prelazione** ai sensi dell' art. 2741 cod.civ. ovvero: privilegi, pegno ed ipoteche sui beni del debitore (la cui violazione è causa di frequenti bocciature da parte del GD);
 - 3) VERIFICARE attentamente i PRECURSORI al deposito della domanda di composizione della crisi, quindi l'effettiva esistenza dei REQUISITI previsti dagli artt. 7,8 e 9 Legge 3/2012** (no a sovraindebitati «stunt-man» spericolati);
 - 4) CONSIDERARE** che i creditori muniti di privilegio, pegno o di ipoteca possono essere soddisfatti NON INTEGRALMENTE se il Gestore della Crisi attesta la convenienza di tale modalità di soddisfazione rispetto all'alternativa della liq.ne del patrimonio (Relazione Particolareggiata dei Gestori d/Crisi è strategia determinante).



❖ CRITICITA' RISCONTRATE SUL CAMPO DAL GESTORE d/CRISI e SOLUZIONI OPERATIVE: (2di 2)

5) AGEVOLARE, laddove possibile e dove la fattispecie lo richiede, l'INTERVENTO DI TERZI sovventori (familiari, parenti, conoscenti, etc.) per svincolarsi dalle cause legittime di prelazione, vincolanti solo per i BENI DEL DEBITORE, e non anche per i BENI DI TERZI finanziatori (= tipicamente denaro in sovvenzione).

- Art 2740 c.c. (Responsabilità Patrimoniale): «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni **con tutti i SUOI beni** presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla Legge».

- Art. 2741 c.c. (Concorse dei Creditori e Cause di Prelazione): «I creditori hanno uguale diritto ad essere soddisfatti **SUI BENI DEL DEBITORE**, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche».

CONSEGUENZA => con il denaro ricevuto in sovvenzione, che rappresenta BENE NON PROPRIO del Sovraindebitato, bensì BENE DI TERZI Finanziatori devoluto nella procedura, è possibile dare un *assetto strategico alla Composizione della Crisi più flessibile*, e prevedere forme differenziate di soddisfazione ai creditori, anche in deroga alla «par condicio creditorum» e alle cause legittime di prelazione, proprio in quanto UTILITA' di terzi sovventori (e non del debitore) e quindi svincolata dalle previsioni degli artt. 2740 e 2741 c.c.



❖ **QUANDO SI REVOCA il PIANO del CONSUMATORE (1di3)**
(Art 14 bis Legge 3/2012) Revoca e Cessazione d'effetti d'omologazione del Piano del Consumatore

Il Piano del Consumatore è REVOCATO:

☐ **di DIRITTO**

☐ **su istanza di ogni CREDITORE**

DI DIRITTO (Art 14 bis co.1)

La REVOCA o la CESSAZIONE DI DIRITTO dell'EFFICACIA dell'omologazione del Piano del Consumatore hanno luogo ai sensi dell'**art 11 comma 5**, ovvero:

- **Caso 1:** quando il debitore-consumatore **NON ESEGUE INTEGRALMENTE**, entro 90 gg dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il Piano alle Amm.ni Pubbliche e agli Enti gestori di forme di Previdenza ed Assistenza obbligatorie (INPS, INAIL, Casse Prof.li, etc.);
- **Caso 2:** quando risultano compiuti durante la procedura atti diretti a FRODARE le ragioni dei creditori.



❖ QUANDO SI REVOCA il PIANO del CONSUMATORE (2di3)

(Art 14 bis Legge 3/2012) Revoca e Cessazione d'effetti d'omologazione del Piano del Consumatore

Su istanza di ogni CREDITORE (Art 14 bis co.2)

Il Tribunale, su istanza di ogni creditore, ed in contraddittorio con il debitore, DICHIARA CESSATI GLI EFFETTI dell'OMOLOGAZIONE del Piano del Consumatore nei seguenti casi:

- **Caso 1:** quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; (Art 14 bis co.2 lett.a)
- **Caso 2:** se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. (Art 14 bis co.2 lett.b)

TEMPI:

- Nel Caso 1: Il ricorso per la revoca è proposto, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
- Nel Caso 2: Il ricorso per la revoca è proposto, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.



- ❖ QUANDO SI REVOCA il PIANO del CONSUMATORE (3di3)
(Art 14 quater Legge 3/2012) Conversione della procedura di Composizione in Liquidazione

CONSEGUENZE DELLA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- ☐ La dichiarazione di CESSAZIONE degli effetti dell'omologazione del Piano del Consumatore NON pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

..... **ma.....**:

- ☐ Su istanza del debitore, oppure di uno dei CREDITORI, il Giudice dispone con decreto la **CONVERSIONE della procedura di composizione della Crisi in quella di LIQUIDAZIONE del PATRIMONIO**, quando emerge uno dei casi già visti di:

- 1) **REVOCA di DIRITTO del Piano del Consumatore** (ex art 14 bis co.1);
- 2) **REVOCA SU ISTANZA di ogni CREDITORE** (ex art 14 bis n. 2 lett a, e lett. B).



❖ ESDEBITAZIONE (1di2)

(Art 14 terdecies Legge 3/2012) Esdebitazione

L'ESDEBITAZIONE è il beneficio della LIBERAZIONE dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti

Il DEBITORE persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti, a condizione che:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento d/procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.



❖ ESDEBITAZIONE (2di2)

(Art 14 terdecies Legge 3/2012) Esdebitazione

L'ESDEBITAZIONE: QUANDO E' STOPPATA!

L'ESDEBITAZIONE è ESCLUSA:

- a) quando il sovra indebitamento del debitore è imputabile ad un ***ricorso al credito colposo e sproporzionato*** rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere ***atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.***

L'ESDEBITAZIONE NON OPERA:

- a) per i debiti derivanti da ***obblighi di mantenimento e alimentari***;
- b) per ***i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale***, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i ***debiti fiscali*** che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della Procedura di Piano del Consumatore, ***sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.***



❖ COSA SI RISCHIA: SANZIONI (1di3)

(Art 16 Legge 3/2012) Sanzioni

SANZIONI a carico del Sovraindebitato Consumatore:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la **reclusione da 6 MESI a 2 ANNI** e con la **multa da 1.000 a 50.000 euro** il **debitore** che:

- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi del Piano del Consumatore aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi del Piano del Consumatore produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
- d) nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione del Piano del Consumatore;
- e) dopo il deposito della proposta di Piano del Consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- f) intenzionalmente non rispetta i contenuti del Piano del Consumatore.



❖ COSA SI RISCHIA: SANZIONI (2di3)

(Art 16 Legge 3/2012) Sanzioni

SANZIONI a carico del OCC e del Gestore della Crisi:

Il componente dell' OCC, ovvero il professionista Gestore della Crisi, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12 comma 1, e 14-ter, comma 3, e' punito con la **reclusione da 1 a 3 anni** e con la **multa da 1.000 a 50.000 euro**.

La stessa pena si applica al **componente dell' OCC, ovvero il professionista Gestore della Crisi** che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



❖ COSA SI RISCHIA: SANZIONI (3di3)

(Art 16 Legge 3/2012) Sanzioni

**...QUINDI DIVENTA NECESSARIO SCRIVERE COSE SENSATE
NELLA RELAZIONE DEL GESTORE D/CRISI, PESARE LE
PAROLE, USARE TERMINI APPROPRIATI, USARE FORME
SINTATTICHE INEQUIVOCHE CHIARE E COMPRENSIBILI,
DISCERNERE CIO' CHE PUO' ESSERE MODIFICATO DA CIO'
CHE DEVE RIMANERE IMMUTABILE PER NON VIOLARE LA
PAR CONDICIO CREDITORUM... .. ma soprattutto ...
MEDITARE QUALCHE MOMENTO PRIMA DI SCRIVERE
COSE DI CUI POI PENTIRSI...**

#meditazione #pensiero #raccolgimento

Signore,

dammi il coraggio di cambiare le cose che POSSONO essere cambiate,
Dammi la forza di accettare quelle che NON POSSONO essere cambiate,
E soprattutto dammi la saggezza di DISTINGUERE le une dalle altre.

(Preghiera Francescana)





❖ DECRETO DI RIGETTO DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Decreto di rigetto n. cronol./2017 del/2017
RG n. 00/2017

Decreto di rigetto n. cronol./2017 del/2017
RG n. 00/2017

N. V.G. 00 /2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE

Il G.D. dott., designato per la trattazione del procedimento iscritto n. 00/2017 V.G.;
al
rilevato che, con ricorso depositato il/.../2017 e assegnato a questo giudice con provvedimento del/.../2017, omissis..... ha chiesto fissarsi udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di 'piano del consumatore' redatto dall' 'organismo di composizione della crisi' nelle persone dei dott.ri Gian Marco Boccanera e;
rilevato che detto piano, nella sua stesura originaria, prevedeva che la complessiva originaria debitoria, quantificata in euro 187.264,05, venisse estinta attraverso l'afflusso di apporto finanziario straordinario esterno per complessivi euro 30.000,00 (12.000,00 più 18.000,00), oltre che con quota parte dell'emolumento stipendiale mensile del proponente (per una cifra mensile di euro 750,00) protratta per cinque anni e avrebbe dovuto importare il pagamento integrale di credito ipotecario, la falcidia del credito erariale che sarebbe stato soddisfatto nella misura del 53% del relativo ammontare (da originari euro 40.471,40 ad euro 21.478,17); la falcidia del credito chirografo nella misura del 45% (da euro 61.794,89 ad euro 27.805,33) (v. pag. 21,22 e 23 relazione O.C.C.);
rilevato che la medesima relazione, quanto al citato debito erariale -v. tabella pag. 22- per l'esatta qualificazione del relativo privilegio, in difetto della precisa indicazione della natura del tributo, faceva richiamo agli artt. 2771 e 2772 c.c. che prevedono, in favore del creditore erariale, privilegio speciale immobiliare;
rilevato che con provvedimento del 13.02.2017 questo decidente evidenziava che:

..... omissis.....; rilevato che il privilegio generale mobiliare -che deve riferirsi, per espresso asserto del proponente avallato dall' 'organo gestore della crisi' ai crediti erariali- si esercita, come dinanzi evidenziato, anche sui crediti del debitore;
rilevato che il proponente, quali fonti dell'attivo del piano da cui attingere la risorse da devolvere al ceto creditorio e fatta eccezione per il pagamento del credito privilegiato immobiliare costituito dal mutuo ipotecario per il quale ha indicato l'impiego di risorse finanziarie esterne, ha fatto riferimento al proprio emolumento stipendiale mensile la cui quota parte, pari ad euro 750,00, avrebbe dovuto essere destinata a tale finalità solutoria; rilevato il corrispettivo derivante da prestazione di lavoro, quanto alla parte accipiente, costituisce un credito che, pertanto, deve ritenersi soggetto al privilegio speciale mobiliare;
ritenuto, in conseguenza, che non appaiono sussistere, nel caso di specie, le condizioni -come richieste dal citato comma 1 dell'art. 7 della legge 27.01.2012 n. 3- per poter procedere alla falcidia del credito privilegiato assistito dal privilegio generale mobiliare, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti costituenti l'attivo del piano dovrebbe essere preferenzialmente devoluto a tale finalità solutoria integrale;
rilevato che, pertanto, che il pagamento previsto in favore del ceto creditorio chirografo interviene con risorse che avrebbero dovuto essere preferenzialmente dirette ai creditori titolari di privilegio generale mobiliare, **con conseguente violazione dell'art. 2741 c.c.**; ritenuto, pertanto che il ricorso va rigettato;

P.Q.M.

letti gli artt. 7.8.9 e 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3, **rigetta** la richiesta di omologa di 'piano del consumatore' avanzata da omissis..... con ricorso depositato il/.../2017;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma,/.../2017

Il g.d.
dott.

Pagina 1

Pagina 5





❖ DECRETO DI INAMMISSIBILITA' D/PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Decreto di inammissibilità n. cronol. 000/2017 del 00/00/2017
RG n./2017

Decreto di inammissibilità n. cronol. 000/2017 del 00/00/2017
RG n. 000/2017



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZI. NE FALLI ENTARE

Cron ... /17

nella persona del dott. omissis designato alla trattazione della
procedura iscritta al n./2017 V.G.;
osserva quanto segue.

... omissis ... ha depositato ricorso in data 4.12.2017 per l'ammissione alla
procedura del piano del consumatore.
Si tratta di una delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento ex L. 27.1.2012, n. 3 (come modificata dalla L.

17.12.2012 n. 221), soggettivamente riservata al consumatore
(inteso come "persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta": art. 6, comma 2, della
legge).

Il ricorrente riferisce di aver già presentato precedente ricorso in
data 2017 - per l'ammissione al piano del consumatore rigettato da -
questo Tribunale con decreto del 2017.

Deve preliminarmente ritenersi che la mancata apertura di tale procedura -
all'esito del precedente ricorso - consenta la sua riproposizione
inquinquennale (non ostandovi il divieto sancito dall'art. 7, comma 2,
lett. b, in ragione del fatto che il ricorrente non ha già concretamente
ruitto in tale precedente alcun effetto esdebitatorio o anche solo
rotettivo del suo patrimonio).

Il nuovo ricorso appare tuttavia anch'esso inammissibile per le seguenti
ragioni:

- 1) il ricorso innanzitutto non risulta sottoscritto dai
familiari - i tre figli - che dovrebbero garantire con
propria finanza la fattibilità del piano (art. 8, primo
comma: "Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o
del piano del consumatore, la proposta deve essere

sottoscritta da uno o più terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilità");

- 2) tali familiari sono oltretutto titolari di redditi modesti
e non hanno l'attuale disponibilità di tutte le somme
necessarie, che dovrebbero a loro volta ottenere attraverso
finanziamenti, non ancora erogati, difficilmente
sostenibili in base a tali redditi;
- 3) la relazione dei gestori della crisi sulle cause
dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal
consumatore nell'assunzione volontaria delle obbligazioni -
che avrebbe dovuto essere peraltro autonomamente redatta
rispetto a quella generale sulla fattibilità del piano
(art. 9, comma 3 bis) - appare carente sul piano
informativo riguardo al momento genetico delle obbligazioni
e non consente pertanto di verificare se il ricorrente
abbia effettivamente contratto le sue obbligazioni con "la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere" (art. 12 bis,
comma 3), limitandosi i gestori a riferire genericamente che il
sovraindebitamento del omissis è di peso dal "demansionamento
subito nel corso degli anni" (senza alcuna informazione utile sulla
iniziale adeguatezza proporzionale fra le obbligazioni assunte ed
il reddito originario disponibile);
- 4) la stessa attestazione sulla fattibilità del piano appare
confutabile in ragione delle scarse risorse residue che
manterrebbe il ricorrente per il sostentamento familiare
nel quinquennio previsto nel piano (basti pensare che -
secondo l'allegato dettaglio delle spese correnti
necessarie - verrebbero destinati appena 85 euro mensili
per spese complessive di trasporto di un nucleo familiare
composto di quattro membri);
- 5) il preteso pagamento del mutuo ipotecario secondo il piano
d'ammortamento contrattuale - senza uno specifico consenso
del creditore interessato - appare in contrasto col





❖ DECRETO DI INAMMISSIBILITA' D/PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Decreto di inammissibilità n. cronol. 000/2017 del 00/00/2017
RG n. 000/2017

principio generale in materia concorsuale sancito dall'art. 55, secondo comma, L. F. secondo cui "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento" (ovvero alla data di presentazione della domanda di concordato, secondo l'espresso richiamo contenuto nell'art. 169 L. F.) e comporta in tal senso una dilazione non consentita dall'art. 8, comma 4 (che legittima soltanto "una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca");

- 6) non appare comunque consentito - per analoga ragione - il pagamento con *tempistica quinquennale* dei crediti tributari (assistiti da privilegio generale), ostandovi la richiamata previsione dell'art. 8, comma 4 (e mancando, per altro verso, un'attestazione dei gestori sull'eventuale incapienza di tutti i beni oggetto della garanzia idonea a giustificare - ai sensi dell'art. 7, primo comma - una degradazione chirografaria e conseguente dilazione ultrannuale nel pagamento di tali crediti).

P.Q.M.

dichiaro l'inammissibilità del ricorso.
Roma, ____ 2017.

il Giudice designato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN CANCELLERIA



...un
altro...



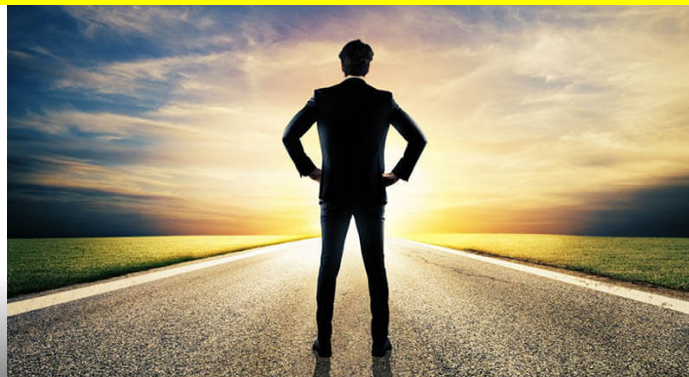


... dopo lungo percorso e tanta fatica ... il Sovraindebitato ha desistito...

- ❖ Il Tribunale di Roma Sez.Fall.re ha rigettato per 2 volte la proposta di Piano del Consumatore, per carenza dei requisiti di ammissibilità



MA QUALE SARA' L'ASSETTO FUTURO DEL PIANO DEL CONSUMATORE ?





❖ EQUILIBRI & CRISI da comporre

(Codice Crisi e Insolvenza – D.Lgs. n.14 del 12.01.2019)

Artt. da 65 a 67 «Procedure Composiz.Crisi Sovraindebit»

Artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione Debiti consumatore»

Artt. da 74 a 83 «Il Concordato Minore»

Artt. da 268 a 277 «Liq.ne controllata del Sovraindebitato»

Art. 283 «Debitore incapiente».



#aspettative

#affidamento funzioni pubbliche

#reciprocità

#giusto compenso





❖ DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO:

(nel **NUOVO CODICE CRISI e INSOLVENZA**, D.Lgs. 14/2019)

#crisi #insolvenza



«per «sovraindebitamento» (*si intende, n.d.r.*):

Lo stato di **crisi** o di **insolvenza** del **consumatore**, del *professionista*, dell'*imprenditore minore*, dell'*imprenditore agricolo*, delle *start-up innovative* (...) e di **ogni altro debitore** non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di **crisi** o **insolvenza**;»

Ottica oggettiva: sovraindebitamento come manifestazione e fenomeno di crisi e insolvenza (meglio delineate), ed anche

Ottica soggettiva: sovraindebitamento che coinvolge: il **consumatore**, il *professionista*, l'*imprenditore minore*, l'*imprenditore agricolo*, le *start-up innovative* (...) ed **ogni altro debitore** non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (1di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)



- ✓ La domanda di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore è formulata tramite un **OCC** sul territorio, con allegata la relazione particolareggiata dei Gestori d/Crisi;
- ✓ Tra gli altri documenti, già previsti dalla Legge 3/2012, va inserito anche il **«Quoziente Familiare»**, ovvero le Entrate proprie e della Famiglia;
- ✓ OCC entro 7 gg. dalla nomina deve comunicare la notizia a: Agenzia Riscossione, Uffici Fiscali e Enti Locali, i quali entro 15 gg devono comunicare debito tributario accertato ed *eventuali accertamenti pendenti*;
- ✓ Il Giudice se la proposta ed il piano sono ammissibili, dispone che siano pubblicati sul sito WEB del Tribunale o del MinGiustizia nonché la comunicazione a cura OCC a tutti i creditori, con termine di 30 gg per il loro pronunciamento: *su istanza del debitore* accorda la protezione dai creditori.



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (2di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 67: Procedura di Ristrutturazione dei Debiti



Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un **piano di ristrutturazione dei debiti** che indichi *in modo specifico tempi e modalità* per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto *libero* e può prevedere il *soddisfacimento, anche parziale*, dei crediti in qualsiasi forma.

La domanda è corredata dell'**ELENCO**:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. (cd «quoziente familiare» **NOVITA'**)



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (3di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 67: Procedura di Ristrutturazione dei Debiti

La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da *contratti di finanziamento con cessione del quinto d/stipendio*, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4 (*ndr*, punto successivo). **NOVITA'**



E' possibile prevedere che i *crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca* possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al *valore di mercato* attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle *rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale* del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per K ed interessi scaduto a tale data. **NOVITA'**



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (4di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 68: Presentazione domanda e attività OCC



La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circond. del Tribunale competente. Non necessaria l'assistenza del difensore. **NOVITA'**

Alla domanda, deve essere allegata **una Relazione dell'OCC**, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione d/ragioni d/incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. **NOVITA'**
- e) l'indicazione del *comportamento del soggetto finanziatore* nella concessione del finanziamento, ovvero se egli abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. **NOVITA'**



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (5di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 69: Condizioni soggettive OSTATIVE



Il **consumatore** NON PUO' ACCEDERE alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. #meritevolezza

Il **creditore** che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (= verifica del merito creditizio su informaz. adeguate, a riscontro di quelle fornite dal consumatore, anche ottenute mediante consultazione di BANCA DATI pertinente), NON PUO' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. **NOVITA'** #bilanciamento



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (6di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 70: OMOLOGAZIONE del Piano di Ristrutturazione Debiti Consumatore



Il Giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del MinGiustizia **(NOVITA')** e che ne sia data comunicazione entro 30 gg, a cura dell'OCC, a TUTTI i CREDITORI. Il Giudice PUO' accordare la protezione dai creditori mediante sospensione d/procedure di esec forzata, su istanza d/debitore. il Creditore deve comunicare all'OCC la sua PEC, altrimenti le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei 20 gg successi alla comunicaz, ogni creditore puo' presentare **osservazioni**, via PEC all'OCC. Entro i 10 gg successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le *modifiche al piano* che ritiene necessarie.

Il Giudice, **verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano**, risolve ogni contestazione, OMOLOGA il piano *con sentenza* e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro quarantotto ore sul sito WEB del Tribunale o del MinGiustizia. **(NOVITA')**



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (7di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 70: OMOLOGAZIONE del Piano di Ristrutturazione Debiti Consumatore



Quando uno dei CREDITORI o qualunque ALTRO interessato, con le *osservazioni*, contesta la convenienza della proposta, il giudice **omologa il piano se ritiene** che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato, e reclamabile, e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

Nei casi di frode l'istanza di diniego di homologazione e apertura della liquidazione, può essere presentata anche da un creditore o dal PM.



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (8di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 71: ESECUZIONE del Piano di Ristrutturazione Debiti Consumatore



L'OCC **vigila** sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni 6 mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione (cd «follow-up»). **NOVITA'**

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, *tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore*, e ne autorizza il pagamento. **NOVITA'**
SE NON APPROVA il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione.

Nella liquidazione del compenso il giudice *tiene conto della diligenza dell'OCC* e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.





❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (9di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 72: REVOCA dell'OMOLOGAZIONE del Piano Ristr Deb Consumatore

**Codice della Crisi
di Impresa e dell'Insolvenza**
C.C.I.I.
(dal 15 AGO 2020)

Il Giudice REVOCA l'OMOLOGAZIONE, d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato *dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti* o se risultano commessi *altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*. #frode

Il giudice provvede allo stesso modo alla REVOCA *in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo*.

#pianoImpossibile

L'OCC e' tenuto a SEGNALARE al Giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione. #segnalazioneOCC

La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del Tribunale non puo' essere assunta decorsi 6 mesi dalla approvazione del rendiconto. #decadenza

Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile oppure rigetta la richiesta con decreto motivato. La revoca d'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. #salvaguardia



❖ E TRA UN ANNO E POCO PIU'? (10di10)

(Quando entrerà definitivamente in vigore il NUOVO Codice Crisi e Insolvenza | artt. da 67 a 73 «Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore»)

ART 73: CONVERSIONE in Procedura LIQUIDATORIA

**Codice della Crisi
di Impresa e dell'Insolvenza**
C.C.I.I.
(dal 15 AGO 2020)

In caso di revoca dell'omologazione il Giudice, *su istanza del debitore*, dispone la **CONVERSIONE in liquidazione controllata**.

Se la revoca consegue ad **atti di frode o ad inadempimento**, *l'istanza può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero*.

In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270. **#aperturaLiqneControllata**





❖ PRESENZA DI BENI PATRIMONIALI IMMOBILI

CASE, APPARTAMENTI, TERRENI, IMMOBILI COMMERCIALI etc

- ❑ **La presenza nel Piano del Consumatore di Beni IMMOBILI** richiede che la **ATTESTAZIONE** dei Gestori sulla Fattibilità del Piano (art 9 co.2) sia eseguita in modo completo, dettagliato e con *opportuni confronti* rispetto all'ipotesi liquidatoria, che potrebbe essere l'alternativa a disposizione dei creditori attraverso la procedura esecutiva di Pignoramento degli stessi (o di Conversione in liquidazione ex art 14quater).
- ❑ Per **INDIVIDUARE il probabile valore imm.re**, anche a riscontro di eventuali perizie di parte, una buona e veloce soluzione è rappresentata dal confronto con i valori immobiliari **OMI** (**Banca Dati della Agenzia delle Entrate**).
Reperibili gratuitamente al seguente link:

<https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm>





❖ COME TROVARE VALORI DEI BENI PATRIMONIALI IMMOBILI CASE, APPARTAMENTI, TERRENI, IMMOBILI COMMERCIALI etc. =>> **OMI AGENZIA delle ENTRATE**



Richiedi il PIN

Contatti e assistenza

Trova l'ufficio

Seguici su:



Cerca...



Cittadini ▾ Imprese ▾ Professionisti ▾ Intermediari ▾ Enti e PA ▾ L'Agenzia ▾

Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Ricerca

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Ricerca

Scelta provincia

Selezionare la provincia

Provincia:

ROMA

1. Seleziona la
provincia

2. Clicca qui

Cerca comuni

Altre opzioni

- [Ricerca su mappa](#)
- [Deutsch-Version für die Provinz Bozen](#)
- [Errata corrige](#)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino



Richiedi il PIN

Contatti e assistenza

Trova l'ufficio

Seguici su:



Cerca...



Cittadini ▾ Imprese ▾ Professionisti ▾ Intermediari ▾ Enti e PA ▾ L'Agenzia ▾

Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Ricerca

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Ricerca

Selezionare la destinazione

Selezionare la destinazione

Tipo destinazione:

Residenziale



Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



audio - [altro audio](#)

[altra immagine](#)

Codice di sicurezza:

1. Seleziona la
destinazione

2. Inserisci il
Captcha

Mostra valori

[Indietro](#)

3. Clicca per avere i
valori immobiliari

Riepilogo

- Provincia: ROMA
- Semestre: 2 - 2018
- Comune: ROMA
- Fascia/zona: B25/Centrale/LUDOVISI (VIA VENETO)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino



Richiedi il PIN

Contatti e assistenza

Trova l'ufficio

Seguici su:



Cerca...



Cittadini ▾ Imprese ▾ Professionisti ▾ Intermediari ▾ Enti e PA ▾ L'Agenzia ▾

Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 2

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Fascia/zona: Semicentrale/APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO)

Codice di zona: C9

Microzona catastale n.: 26

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Il Sistema ti restituisce i VALORI
IMM.ri di COMPRAVENDITA tra
MIN e MAX della zona selezionata

Anche i VALORI
LOCATIZI

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	3100	4300	L	10,5	14,5	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2700	3900	L	9,5	13,5	L
Abitazioni signorili	NORMALE	3500	4800	L	11,8	16,3	L
Box	NORMALE	2100	2900	L	9,3	12,8	L
Posti auto coperti	NORMALE	1550	2150	L	8	11	L
Posti auto scoperti	NORMALE	950	1250	L	4,8	6,3	L
Ville e Villini	NORMALE	3500	4800	L	12,3	16,8	L



❖ CASO PRATICO

Redazione Guidata del Piano del Consumatore

- ☐ Antefatto e genesi della Crisi da Sovraindebitamento;
- ☐ Precedente tentativo di composizione della Crisi fallito;
- ☐ Riavvio della procedura con gli stessi Gestori della Crisi e riformulazione della proposta di Piano del Consumato, migliorata in aumento, e con apporto di finanza esterna da parte dei famigliari;
- ☐ Nuova riformulazione della proposta, per adeguare la soddisfazione dei creditori e superare il precedente decreto di diniego, mantenendo il trattamento del mutuo in normale ammortamento, quale debito non scaduto;
- ☐ Prospettato il pagamento del 100% prededuzione, del 100% Privilegio Ipotecario 1° grado, del 100% Privilegio generale fiscale, e del 15% Chirografo;
- ☐ Non Omologato da parte del Tribunale di Roma.

#imparaDagliErrori





❖ AUDIZIONE E ASSISTENZA CON IL DEBITORE

a supporto della proposta di Piano del Consumatore. **STEP 1**

- ☐ Meglio se il debitore è assistito da un professionista di fiducia con competenza specifica (commercialista o avvocato) che svolga la funzione di *advisor*; 
- ☐ Cercare di capire come stanno le cose, anche in fasi successive, e in più colloqui con il debitore;
- ☐ Cercare di avere la situazione debitoria il più completa possibile, fin dall'inizio;
- ☐ Far firmare al debitore, ed agli eventuali garanti, una bozza, anche in estratto sintetico, del piano di accordo che valga, sia dal punto di vista psicologico che giuridico, come **IMPEGNO** per la successiva redazione e sottoscrizione del Piano del Consumatore in versione definitiva.





STEP 2:

❖ STRUTTURA RELAZIONE dei GESTORI alla PROPOSTA di PIANO del CONSUMATORE

LAY-OUT STRATEGICO degli ARGOMENTI
e
PUNTI SALIENTI

Sommario

Premessa	3
Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del debitore sovraindebitato di adempiere alle obbligazioni assunte	10
Bozza di Stato Passivo e Rottamazione Ruoli esattoriali	16
Veridicità dei dati	31
Sintesi del Piano del Consumatore	35
PRESUPPOSTI DEL PIANO	46
Fattibilità del Piano	47
Convenienza della proposta del Piano del Consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio	50
Giudizio finale sulla veridicità dei dati e sulla prognosi di fattibilità del Piano del Consumatore e relativa Attestazione	55
Allegati	59



STEP 3:

❖ DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' DEI GESTORI

Dichiarare l'inesistenza di
contrasto di interessi (1 di 2)



Gli scriventi professionisti incaricati quali *Gestori della Crisi* dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 28 R.D. n. 267 del 13.03.1942 e di essere nelle condizioni soggettive previste dall'art 15 Legge n.3 del 27.01.2012, ed inoltre, sulla propria personale responsabilità, attestano:

- ✓ Che non sussistono, ciascuno in relazione alla propria persona, condizioni di incompatibilità per l'assolvimento dell'incarico conferito;
- ✓ Che non versano in situazione di conflitto di interesse;
- ✓ Che non hanno mai lavorato in passato, né stanno attualmente espletando alcun incarico professionale, in favore dell'attuale ricorrente Sig.omissis.....



STEP 4:

❖ DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' DEI GESTORI

Dichiarare l'inesistenza di
contrasto di interessi (2 di 2)



Oggi l'**INCOMPATIBILITA'** è **RAFFORZATA!**

Sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal *D.Lgs. n. 121 del 25/05/2018*, entrato in vigore il **25 giugno 2018**, per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, e quindi anche i Gestori della Crisi da Sovraindebitamento.

Occorre dichiarare assenza di incompatibilità per legami di:

- **rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto** ex Legge n. 76/2016, **parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado**, con i Magistrati appartenenti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il **magistrato che conferisce l'incarico**.
- **rapporto di «assidua frequentazione»** con i predetti Magistrati; definita come tale quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da particolare confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Dichiarazioni mendaci comportano, oltre che la sostituzione, anche la segnalazione all'Ordine professionale per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, e la segnalazione da parte del Presidente della Corte Appello a tutti i Magistrati del Distretto.



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 5: PREMESSA E FATTISPECIE

Premessa

Il consumatore
Sovraindebitato è
un impiegato in
comunione dei beni
con la moglie
casalinga e con tre
figli maggiorenni
tutti con lavoro
dipendente a tempo
indeterminato, quali
sovventori del
padre

28.05.2016 presentato dallo stesso sovraindebitato a mezzo OCC di Roma, con gli attuali Gestori della Crisi, qui riconfermati.

Pertanto la attuale configurazione del Piano del Consumatore da una parte risulta migliorativa per le sorti dei debiti fiscali in privilegio, i quali non soffrono alcuna falcidia e risultano pagabili al 100%, e dall'altra tiene conto delle prescrizioni indicate dal Giudice di prima istanza, alle quali ci si conforma pienamente.



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 6: DICHIARARE ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI

«Gli scriventi professionisti Gestori della Crisi rilevano, inoltre, che ricorrono i presupposti di cui all'art 7 della legge n. 3/2012, e cioè che il ricorrente **Sig. PINCO PALLINO**:

- ☐ Risulta versare in situazione di crisi da SOVRAINDEBITAMENTO, ai sensi dell'art 6 comma 2 lett. a) legge n. 3/2012. Per la quale il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- ☐ Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012, né svolge attività imprenditoriale, né professionale;
- ☐ Non ha fruito nei precedenti 5 anni di uno strumento di composizione della crisi di cui alla citata legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo tra creditori o liquidazione del patrimonio) che sia stato omologato dal Tribunale;
- ☐ Non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione e/o risoluzione dell'accordo con i creditori, ovvero di revoca o cessazione degli effetti del Piano del consumatore.»



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 7: DICHIARARE I CONTENUTI della RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA d/GESTORI

«In adempimento a quanto richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riguardo agli artt. 8 e 9 della legge n. 3/2012, gli scriventi professionisti sono chiamati a redigere una **RELAZIONE**

PARTICOLAREGGIATA della CRISI nel caso specifico e riferire, oltre ai presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura, anche sui seguenti argomenti:

- a) Indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e informazioni utili al giudizio di meritevolezza;
- c) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- d) Emersione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) Attestazione della fattibilità del Piano.



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 8:COLLAZIONARE con i DOCUMENTI ALLEGATI la Relazione dei Gestori (1di3)

«Il **Piano del Consumatore** è corredato da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2 della legge 3/2012 e, in particolare tra gli altri, risultano in allegato alla presente relazione:

- ✓ Domanda di Composizione della Crisi da sovraindebitamento formulata all' OCC Commercialisti di Roma e nomina gestori del03.2017 e rubricata al n. 000 (all.1);
- ✓ Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute firmato dal ricorrente (all.2);
- ✓ Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente (all. 3) in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- ✓ Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni: 2016, 2015,2014 (all.4);
- ✓ Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. 5);
- ✓ Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di Roma (all. 6);
- ✓ Visure ipocatastali in Conservatoria RR.II. e catastali Agenzia Territorio (all.7);
- ✓ Dichiarazione di impegno alla sovvenzione del sovraindebitato Sig. Pinco Pallino con costituzione dei 3 figli quali fideiussori del padre e coobbligati in solido per la somma complessiva di € 30.000,00 da versare in conformità e tempi della tabella flussi rimessa a seguire (all. 8);
- ✓ Sintesi d/Piano d/Consumatore sottoscritto dal sovraindebitato e dai 3 figli sovventori (all.9).



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 9:COLLAZIONARE con i DOCUMENTI ALLEGATI la Relazione dei Gestori (2di3)

- ✓ Verbale audizione del sovraindebitato del 22.06.2016 (all. 10);
- ✓ Verbale audizione del sovraindebitato del 06.07.2016 (all. 11);
- ✓ Dichiarazione di non compimento atti di disposizione del patrimonio del sovraindebitato negli ultimi 5 anni, firmata (all. 12);
- ✓ Redditi da CUD 2016 anno 2015 di ciascuno dei tre figli del sovraindebitato (all. 13);
- ✓ Mutuo Fondiario erogato da Banca MPS spa e gravante sull'immobile di dimora famil (all.14);
- ✓ Documentazione del demansionamento lavorativo del sovraindebitato (...omississ....., estratto notizie di stampa, atti giudiziari, richiesta sospensione Mutuo) (all. 15);
- ✓ CUD 2006, 2007 e 2008 del Sovraindebitato Sig. Pinco Pallino con redditi aggiuntivi rispetto al reddito principale di lavoratore dipendente, non più percepiti in prosieguo (all. 16);
- ✓ Dichiarazione del 01.12.2016 delomissis....su ruolo rappresentanza ricoperto da Pinco Pallino dal 2002 al 2007, prima come Coordinatore..... omissis.....e poi (all. 17);
- ✓ Ispezione ipocatastale in CONSERVATORIA dei Registri Immobiliari ROMA 1 su Pinco Pallino Mario Carmelo ed evidenze immobiliari non corrispondenti (all. 18);
- ✓ Relazione ipocatastale Conservatoria RR/II del visurista dei Gestori della Crisi al 03.11.2016 su Gaetani Mario Carmelo ed emersione anomalia su nota di trascrizione errata (all. 19);



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 10:COLLAZIONARE con i DOCUMENTI ALLEGATI la Relazione dei Gestori (3di3)

- ✓ Documentazione ipocatastale su singole particelle, visura catastale ed evidenza proprietà Via omissis Roma (all. 20);
- ✓ Atto di ACQUISTO immobiliare da cartolarizzazione SCIP con atto pubblico di vendite in blocco a rogito Notaio in Roma del2005 rep:... racc:.... (all. 21);
- ✓ Decreto Tribunale di Roma sez fall.re del2017 di rigetto precedente Piano del Consumatore OCC.... per mancata previsione di pagamento integrale d/crediti fiscali (all.22);
- ✓ Precisazione del Credito di Agenzia delle Entrate pervenuta il ...02.2017 (all. 23);
- ✓ Precisazione del credito di Equitalia pervenuta il02.2017 (all. 24);
- ✓ Precisazione del Credito del Comune di Roma pervenuta il02.2017 (all.25);
- ✓ Modello DA-2 per Rottamazione Cartelle Esattoriali art. 6 D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 (all.26).



CASO PRATICO: Redazione Guidata del Piano del Consumatore

STEP 11: DEFINIRE L'ATTIVO

- ✓ REDDITI DISPONIBILI di STIPENDIO da devolvere al ceto creditorio, dopo aver accantonato la quota di spese necessaria al sostentamento del sovraindebitato e della sua Famiglia;
- ✓ Valutare se esistono altri beni devolvibili (autovettura con valore di mercato pari a zero);
- ✓ Fruire del beneficio fiscale della «Rottamazione» (art. 6 co.9 e 9bis D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni in legge n. 225/2016) in grazia della quale i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere sanzioni amministrative (tributarie e contributive) e interessi di mora;
- ✓ Mantenere a parte del Piano del Consumatore la abitazione principale (al 50% col coniuge) gravata da MUTUO Fondiario in corso di normale ammortamento (non decaduto beneficio del termine);
- ✓ Fruire del SOVVENZIONAMENTO dei tre figli, tutti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- ✓ Stabilire la TEMPISTICA di esecuzione del Piano in **5 anni (= 60 mesi)**





Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino

STEP 12: ACCERTARE il PASSIVO

ELENCO CREDITORI			
N	Creditore	Importo	Rango
1	Agenzia delle Entrate	€ 4.214,40	Privilegio Generale
2	Equitalia spa	€ 34.818,26	Privilegio Generale
		€ 4.116,75	Chirografo
3	Tassa Automobilistica 2013 Reg. Lazio	€ 614,15	Chirografo
4	ICI 2007 Comune di Roma	€ 193,54	Privilegio Generale
5	Banca per scoperto di c/c	€ 1.888,20	Chirografo
6	Banca ... per Mutuo Fondiario (K residuo in normale amm.to)	€ 77.281,26	Privilegio Speciale ipotecario
7	ACEA spa utenza acqua	€ 62,67	Chirografo
8	ENI spa utenza gas	€ 160,68	Chirografo
9	Finanziaria Spa	€ 28.245,70	Chirografo
10	Finanziaria..... spa	€ 7.599,32	Chirografo
11	Finanziariapa	€ 1.500,00	Chirografo
12	Fido spa	€ 6.182,41	Chirografo
13	Consulenza Srl	€ 3.050,00	Chirografo
14	Carta di Credito spa	€ 1.599,56	Chirografo
15	Carta di Credito Spa	€ 900,00	Chirografo
16	Carta di Credito spa	€ 4.701,32	Chirografo
17	Carta di Credito CARTA	€ 4.788,57	Chirografo
18	Carta di Credito spa	€ 324,11	Chirografo
19	OCC Commercialisti Roma per Gestione Crisi da sovraindebitamento	€ 7.716,50	Prededuzione
20	TOTALE	€ 189.957,50	



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino

STEP 13: SINTETIZZARE ATTIVO e PASSIVO

ATTIVO PIANO DEL CONSUMATORE	INIZIO	FINE
VERSAMENTO DIRETTO DI € 12.000,00 IN SOVVENZIONAMENTO DA PARTE DEI TRE FIGLI	30.04.2017	30.06.2017
ACCANTONAMENTO RATA SU STIPENDIO DEL SOVRAINDEBITATO DI € 750/MESE PER 60 MESI = EURO 45.000,00	30.09.2016	31.08.2021
VERSAMENTO PERIODICO DI € 300/MESE PER RATA DI MUTUO CON NORMALE AMMORTAM. IN SOVVENZIONAMENTO DA PARTE DEI TRE FIGLI PER UN TOTALE DI € 18.000,00 IN CINQUE ANNI	30.09.2016	31.08.2021
TOTALE ATTIVO DA DISTRIBUIRE AI CREDITORI IN CINQUE ANNI: € 75.000,00	Dalla omologa del Piano del Consumatore	31.08.2021

DEBITI	INIZIO	FINE
SPESE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO € 6.325,00 + IVA = € 7.716,50 (IN PREDEDUZIONE) – NON FALCIDIABILE	30.09.2016	30.04.2017
MUTUO MPS IN NORMALE AMMORTAMENTO NEL QUINQUENNIO € 77.281,26 (CREDITO IPOTECARIO) NON FALCIDIABILE	30.09.2016	31.08.2021
DEBITI FISCALI € 39.226,20 (IN PRIVILEGIO GENERALE ART 2752- 2778 C.C.) NON FALCIDIABILE	30.09.2016	31.08.2021
DEBITI FISCALI € 4.730,90 (IN CHIROGRAFO) FALCIDIABILE	30.09.2016	31.08.2021
ALTRI DEBITI € 61.002,54 (IN CHIROGRAFO) FALCIDIABILE	30.09.2016	31.08.2021
TOTALE DEBITI NEL QUINQUENNIO (non falcidiabili/falcidiabili): € 189.957,40		



STEP 14: SINTETIZZARE SODDISFAZIONE ai CREDITORI E FLUSSI di CASSA (cash-flow) (1di3)

Prospetto percentuali soddisfazione ai CREDITORI aggregate per CETI CREDITORI



Somme ATTIVO	€ 75.000,00	PAGABILI	%
Prededuzione	€ 7.716,50	€ 7.716,50	100,00%
Privilegio Ipotecario 1° grado	€ 18.000,00	€ 18.000,00	100,00%
Privilegio Generale Fiscale	€ 39.226,20	€ 39.226,20	100,00%
Chirografo	€ 65.733,44	€ 10.057,30	15,30%
TOTALI	€ 130.676,14	€ 75.000,00	

Prospetto del Flusso di Cassa				
1 di 4				
N.	MESE	FONTI E FLUSSI DEL SOVRAINDEBITATO	FONTI E FLUSSI IN SOVVENZIONAMENTO DA FAMILIARI	TOTALI FONTI E FLUSSI
1	SETTEMBRE 2016	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
2	OTTOBRE 2016	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
3	NOVEMBRE 2016	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
4	DICEMBRE 2016	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
5	GENNAIO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
6	FEBBRAIO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
7	MARZO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
8	APRILE 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
9	MAGGIO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
10	GIUGNO 2017	€ 750,00	€ 12.300,00	€ 13.050,00
11	LUGLIO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
12	AGOSTO 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
13	SETTEMBRE 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
14	OTTOBRE 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
15	NOVEMBRE 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
16	DICEMBRE 2017	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
17	GENNAIO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
18	FEBBRAIO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro – Urbino

STEP 15: SINTETIZZARE SODDISFAZIONE ai CREDITORI E FLUSSI di CASSA (2di3)

Sintesi del Piano del Consumatore

Prospetto del Flusso di Cassa
2 di 4

N.	MESE	FONTI E FLUSSI DEL SOVRAINDEBITATO	FONTI E FLUSSI IN SOVVENZIONAMENTO DA FAMILIARI	TOTALI FONTI E FLUSSI
19	MARZO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
20	APRILE 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
21	MAGGIO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
22	GIUGNO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
23	LUGLIO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
24	AGOSTO 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
25	SETTEMBRE 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
26	OTTOBRE 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
27	NOVEMBRE 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
28	DICEMBRE 2018	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
29	GENNAIO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
30	FEBBRAIO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
31	MARZO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
32	APRILE 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
33	MAGGIO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
34	GIUGNO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
35	LUGLIO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
36	AGOSTO 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00

TOTALE FONTI E FLUSSI PROPRI DEL SOVRAINDEBITATO:
€ 45.000,00

TOTALE FONTI E FLUSSI IN SOVVENZIONAMENTO DA FAMILIARI:
€ 30.000,00

TOTALE COMPLESSIVO FONTI E FLUSSI:
€ 75.000,00

Sintesi del Piano del Consumatore

Prospetto del Flusso di Cassa
3 di 4

N.	MESE MESE	FONTI E FLUSSI DEL SOVRAINDEBITATO	FONTI E FLUSSI IN SOVVENZIONAMENTO DA FAMILIARI	TOTALI FONTI E FLUSSI
37	SETTEMBRE 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
38	OTTOBRE 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
39	NOVEMBRE 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
40	DICEMBRE 2019	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
41	GENNAIO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
42	FEBBRAIO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
43	MARZO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
44	APRILE 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
45	MAGGIO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
46	GIUGNO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
47	LUGLIO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
48	AGOSTO 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
49	SETTEMBRE 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
50	OTTOBRE 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
51	NOVEMBRE 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
52	DICEMBRE 2020	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
53	GENNAIO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
54	FEBBRAIO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00



STEP 16: SINTETIZZARE SODDISFAZIONE ai CREDITORI E FLUSSI di CASSA (3di3)



Sintesi del Piano del Consumatore

Prospetto del Flusso di Cassa
4 di 4

N.	MESE	FONTI E FLUSSI DEL SOVRAINDEBITATO	FONTI E FLUSSI IN SOVVENZIONAMENTO DA FAMILIARI	TOTALI FONTI E FLUSSI
55	MARZO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
56	APRILE 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
57	MAGGIO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
58	GIUGNO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
59	LUGLIO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
60	AGOSTO 2021	€ 750,00	€ 300,00	€ 1.050,00
	TOTALI	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00

In un lasso temporale di n. 60 mesi (= 5 anni) il Piano del Consumatore potrebbe verosimilmente giungere a compimento.

E' possibile prevedere ipotesi di **n. 2 FASI DI DISTRIBUZIONE ai creditori**, con un RIPARTO PARZIALE e un RIPARTO FINALE, rispettivamente alla fine del 2° anno e alla fine del 5° anno. La prededuzione verrebbe pagata entro il 30 aprile 2017.



STEP 17: RIEPILOGARE PER IMMAGINI il PIANO del CONSUMATORE («legal design»)

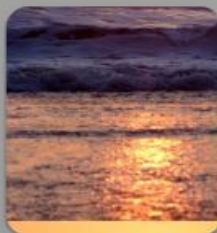
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO DEL CONSUMATORE di PINCO PALLINO



Pagamento
PREDED.NE
al 100%



Pagamento
PRIVILEGIO
SPECIALE
IPOTECARIO
di 1° grado in
normale
amm.to
al 100%



Pagamento
PRIVILEGIO
GENERALE
FISCALE
al 100%



Pagamento
CHIROGRAFO
al 15,30%
(con possibilità
di aumento ad
oltre 30% per
accoglimento
rottamazione
fiscale)



Tempi di
definizione
della
procedura:
60 mesi



STEP 18: DICHIARARE I PRESUPPOSTI A FONDAMENTO DEL PIANO

«Il Piano del Consumatore proposto dal Sig. Pinco Pallino riposa sui seguenti **PRESUPPOSTI** a fondamento dello stesso, che devono permanere per tutta la durata dello stesso (= 5 anni):

- 1) Che venga mantenuto adempiuto e inalterato il *piano degli incassi*, nella presente relazione, sia da parte del Sovraindebitato che da parte dei garanti e sovventori (figli);
- 2) Che NON vengano accesi ulteriori indebitamenti, in aggiunta a quelli già in essere;
- 3) Che NON emergano ulteriori debiti pregressi, allo stato non evidenti;
- 4) Che il sovraindebitato mantenga il posto di lavoro e – almeno- l'attuale trattamento economico nei prossimi 5 anni;
- 5) Che i tre figli sovventori mantengano ciascuno il proprio posto di lavoro e – almeno- l'attuale trattamento economico nei prossimi 5 anni.



Tali presupposti rappresentano veri e propri **cardini di sostegno del Piano del Consumatore** nel termine quinquennale di riferimento, **sicchè il venir meno di uno o più di essi in itinere potrebbe mettere a rischio la sostenibilità del Piano stesso.**



STEP 19: MOTIVARE LA FATTIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE

«Il Piano del Consumatore prevede di far fronte alle richieste dei creditori mettendo loro a disposizione una somma mensile di € 750,00 derivante dallo stipendio disponibile del sovraindebitato Pinco Pallino, già al netto delle spese vitali per il sostentamento suo e della propria famiglia, per un periodo di n. 60 mesi (per un totale di € 45.000,00 = 750x60) oltre alla somma di € 12.000,00 conferita in unica soluzione in *sovvenzione da parte dei n. 3 figli* conviventi e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per un totale complessivo di € 57.000,00 da mettere a disposizione dei creditori, ad esclusione del creditore fondiario.

Il creditore fondiario viene soddisfatto in continuità del Piano del Consumatore. Infatti il mutuo fondiario erogato da banca omissis.... gravante sull'immobile di Roma località, che costituisce dimora familiare, è in normale e fisiologico ammortamento, non essendo venuto meno il beneficio del termine, e verrà continuato a pagare con sovvenzionamenti esterni da parte dei tre figli per una quota mensile di circa € 300,00 (e così per il quinquennio pari a € complessivi € 18.000,00).

La somma cumulata di € 57.000,00 e € 18.000,00 (= € 75.000,00) rappresenta la **cifra totale a disposizione della MASSA dei CREDITORI per comporre la Crisi da Sovraindebitamento con l'allestito Piano del Consumatore.**»

Rilevante: l'età lavorativa del sovraindebitato e la giovane età dei 3 figli sovventore (>30anni)



STEP 20: ATTESTARE LA CONVENIENZA del PIANO DEL CONSUMATORE VS LIQUIDAZIONE

«L'ipotesi alternativa della Liquidazione del patrimonio appare più lunga, più costosa e meno profittevole per tutti i creditori del presente Piano del Consumatore».

MOTIVAZIONI:

1) Casa di Abitazione (al 50% col coniuge)

non è pignorata e con *Mutuo in normale ammort.*;

1) Salva l'ipoteca di 1°gr su Mutuo, non ci sono altre ipoteche, neppure fiscali;

2) Intervento di *finanziatori esterni NON con liquidazione*, ma solo con Piano Consumatore;

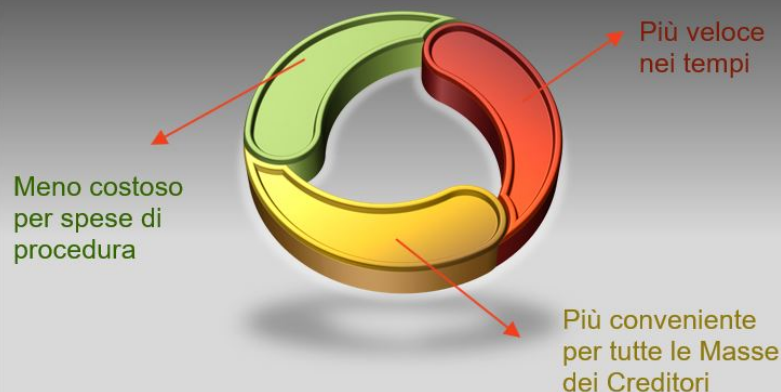
3) Alternativa liq.ne vendita in asta gravata da *forti spese* in prededuzione;

4) Asta va in vendita la *quota (50%) e non l'intero*, con decurtazione di valore;

5) Con liquidazione si soddisfa solo creditore fondiario, mentre nulla residua per privilegio né per chirografo che rimarrebbero *completamente insoddisfatti*;

6) Tempi di definizione della vendita in asta *lunghi*, rispetto all'ipotesi di durata del Piano e alla possibilità di fare 2 riparti parziali intermedi.

PIANO DEL CONSUMATORE VS LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DI PINCO PALLINO



#scenarioAnalysis



STEP 21: GIUDIZIO FINALE DEI GESTORI

«Per quanto sin qui in narrativa illustrato, alla luce dell'emersione del debito complessivo individuato nel Piano del Consumatore (€ 189.957,40, di cui € 77.281,26 quale capitale residuo del Mutuo fondiario in corso di normale ammortamento), è possibile affermare che il Piano di rientro proposto dal debitore sovraindebitato PINCO Pallino sia sostenibile e fattibile.

Esso prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 75.000,00 suddivisa in 750/mese per 60 mesi (=tot € 45.000) come accantonamento della quota disponibile dello stipendio del sovraindebitato, nonché € 12.000,00 quale sovvenzione diretta “one shot” da parte dei tre figli acquisibile mediante accesso al risparmio accumulato, oppure a finanziamento di liquidità a breve, o a un mix delle due opzioni. Nonché il Piano prevede ulteriori € 18.000,00 in sovvenzione da parte dei medesimi figli, tutti con lavoro dipendente a tempo indeterminato, somma suddivisa in € 300/mese (corrispondenti ad € 100,00 per ciascuno dei tre figli) da destinare unicamente al pagamento della rata mensile del mutuo della casa familiare in corso di normale ammortamento; tale somma ragionevolmente si può supporre possa essere accantonata dallo stipendio mensile di ciascuno dei tre figli. Per i menzionati importi e tempi i tre figli si sono costituiti sovventori e fideiussori del padre sovraindebitato, con espressa dichiarazione di impegno agli atti della presente relazione.

E' stata altresì avanzata una precedente ipotesi di Piano del Consumatore, rigettata dal Tribunale in quanto non prevedeva il pagamento integrale del credito fiscale, come invece la presente proposta effettivamente prevede, senza alcuna falcidia e pagabile INTEGRALMENTE al 100%.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il sovraindebitato provvederà a far fronte ai pagamenti in ragione delle somme via via disponibili, secondo il piano dei flussi allegato alla presente relazione.»



STEP 22: ATTESTAZIONE DEI GESTORI

«ATTESTAZIONE

Per quanto sinora riportato e premesso, noi sottoscritti dott. Gian Marco Boccanera e, entrambi iscritti all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Registro dei Revisori Contabili,

ESAMINATI

- ☐ I documenti forniti dal debitore sovraindebitato Sig. PINCO Pallino agli atti e quelli ulteriori acquisiti dagli scriventi Gestori della Crisi e rimessi in allegato alla presente relazione, da considerare quale parte integrante della stessa;
- ☐ La situazione patrimoniale e reddituale del debitore;
- ☐ Lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- ☐ Il Piano del Consumatore proposto dal debitore e le sovvenzioni dei tre figli che conferiscono finanza esterna da dedicare al miglior soddisfacimento dei creditori

ATTESTANO

- ❖ La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del piano del Consumatore ai sensi dell'art 8 Legge n. 3 del 27/01/2012. La presente relazione è composta da n. 61 pagine e da n.26 allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, come da elenco che segue.

Con Osservanza

Roma, 12 aprile 2017
I Gestori della Crisi»



❖ COSA SUCCEDE SE NON PAGHI ... (inadempimento del Piano del Consumatore

.... *pacta
sunt servanda....*



- ✓ **Conversione** del Piano del Consumatore in Liquidazione di TUTTO il patrimonio (art 14 quater), su istanza del debitore o dei creditori, in caso di cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del Consumatore (**art 14 bis co. 2 lett a**) → se con dolo o colpa grave risulta aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata parte rilevante dell'attivo o dolosamente simulate attività inesistenti;
- ✓ **Conversione** del Piano del Consumatore in Liquidazione di TUTTO il patrimonio (art 14 quater), in caso di cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del Consumatore (**art 14 bis co. 2 lett b**), ove determinati *da cause imputabili al debitore* → se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal Piano, se garanzie promesse non vengono costituite, o se l'esecuzione del Piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore;
- ✓ **Conversione per cessazione «di diritto»** dell'efficacia dell'omologazione del Piano del Consumatore se NON pagati entro 90 gg da scadenze previste la P.A. ed Enti Previdenziali ed assistenziali obbligatori (**art 11 co. 5 come rinviato da art 14bis co.1 legge 3/2012**).
- ✓ **Revoca** dell'accordo se risultano compiuti durante la procedura atti in frode dei creditori (**art 11 co.5 come rinviato da art 14bis co.1**).



....*dulcis in fundo*....

SUSCITARE & CONFERIRE CONSAPEVOLEZZA (#awareness) AL SOVRAINDEBITATO



❖ **CONSAPEVOLEZZA**
=> *aver piena
cognizione di
qualcosa, esserne
perfettamente al
corrente*



- ✓ Dichiarare sin dall'inizio le regole del gioco al Sovraindebitato;
- ✓ Chiarire quali conseguenze in caso di NON rispetto del Piano del Consumatore;
- ✓ Allestire la Relazione Particolareggiata dei Gestori, avendo presente le cose che si possono cambiare, quelle che non si possono cambiare, e la distinzione tra le une e le altre.
- ✓ Monitorare la Condotta del sovraindebitato per tutta la durata pluriennale del Piano del Consumatore e riferire al Giudice eventuali anomalie o inosservanze;
- ✓ Porsi in approccio *pro-attivo, propositivo, non-antagonistico* e immaginare soluzioni con **creatività** ma sempre all'interno del perimetro disegnato dal sistema giuridico.



Grazie per l'attenzione



Dott. Gian Marco Boccanera

info@studioboccanera.com



[@gmboccanera](https://twitter.com/gmboccanera)





ESERCITAZIONE PRATICA: «PIANO DEL CONSUMATORE»

CASO: Impiegato sovraindebitato, titolare di 1° casa di abitazione al 50% con il coniuge in comunione di beni, ipotecata con ipoteca di 1° grado, nonché di flussi di cassa disponibili in 5 anni di € 45K.

DEBITI:

- 1) BANCA ALFA : mutuo fondiario a tasso fisso del 3% con capitale residuo di € 80K, in corso di normale ammortamento per i residui 10 anni, garantito da ipoteca volontaria di 1° grado su abitazione principale;
- 2) BANCA BETA: finanziamento andato in sofferenza con decreto ingiuntivo definitivo per un capitale+interessi di € 30K;
- 3) AGENZIA ENTRATE: privilegio generale per ruoli definitivi per mancati pagamenti di imposte dirette per un complessivo debito di € 40K, rottamabili per € 25.000;
- 4) Carta di Credito A+ Carta di Credito B: scoperti in chirografo per € 15K ciascuno;
- 5) OCC e Gestore Crisi € 10.000 Iva compresa (prededuzione) **Totale nominale Debiti: € 190.000**

NOTE OFFERTE: € 45K cash-flow disponibile del Sovraindebitato in 5 anni, salvare 1° casa, € 30K denaro in sovvenzione dai tre figli in 5 anni (con possibilità di aumento). **Totale offerto € 75.000**

OBIETTIVO: Allestire *in sintesi* la **strategia della Proposta di Piano del Consumatore** (max 20 righe di testo) stabilendo: somme devolvibili, classi di creditori, tempistiche, garanzie, aspetti salienti da evidenziare nella Relazione particolareggiata dei Gestori ed attestazione. #strategia #sintesi